



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 - E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 10 del 29/08/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	3
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	3

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	4
6. CALCIO FEMMINILE	6
6.1 SEGRETERIA	6
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	6
7. CALCIO A CINQUE	6
7.1 SEGRETERIA	6
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	6
8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE	6
8.1 SEGRETERIA	6
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	6
9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	7
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	7
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	7
NESSUNA COMUNICAZIONE	7
10. RETTIFICHE	7
11. LEGENDA	7
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	7

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

Nessuna comunicazione

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

COPPA ITALIA PROMOZIONE RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/08/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 25 - 1 Giornata - A			
R.C. CODOGNO 1908	- S. BIAGIO	3-0	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27/ 8/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 8/2023 R.C. CODOGNO 1908 - S.BIAGIO

Premesso che per le gare di Coppa Italia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2023/2024", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 9 del 25-8-2023 che riprende integralmente il CU N° 104 del 21-8-2023 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 76/A del 21-8-2023 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Considerato che il C.U. n 8 del 10.08.2023 che riporta il regolamento delle Coppe precisa al punto 3.1. che per le gare di Coppa Italia/Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori secondo le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 27 -8-2023 ore 21.32 e successivamente con nota pec in data 27 -8-2023 ore 21,44 la società RC Codogno ha inviato ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " senza un atleta nato dal 1-1-2004 in poi dal 31al 46° del 2° tempo"; pertanto chiede a carico della società Pol S Biagio della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Pol San Biagio ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" n° 2 Fossati Tommaso nato il 16-12-2004; n° 3 Bargi Davide nato il 7-2-2003; n° 9 Ajdini Kevin nato il 1-4-2004.

Al 20° del 1° tempo ha sostituito il calciatore n° 2 Fossati Tommaso nato il 16-12-2004 col n° 14 Filipponi Andrea nato il 10-1-1997; al 31° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Ajdini Kevin nato il 1-4-2004 col n° 19 Sari Andrea nato il 18-6-2003.

Da questo momento pertanto la società San Biagio non aveva sul terreno di gioco alcun calciatore nato dal 1-1-2004 (mentre aveva due calciatori nati dal 1-1-2003) solamente al 46° del 2° tempo ha provveduto a sostituire il calciatore n° 14 Filipponi Andrea nato il 10-1-1997 col n° 15 Ardemagni Matteo nato il 26-5-2004.

Quindi effettivamente dal 31° al 46° del 2° tempo la società San Biagio ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2023), con **C.U. n° 8** del 10-8-2023 Punto 3.1. A/2 lett b) pag. 8 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2023-24, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi

1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

La società San Biagio non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visto l'articolo 10 del CGS ed i su citati regolamenti.

DELIBERA

- a) di comminare alla società San Biagio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- b) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

S.BIAGIO
vedi deliberazione

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORZENTI MANUEL (S.BIAGIO)

CALCIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASALI DAVIDE (R.C. CODOGNO 1908)
SCARCELLA PAOLO (R.C. CODOGNO 1908)
MARCHI GIUSEPPE (S.BIAGIO)

CORNAGGIA MATTIA (R.C. CODOGNO 1908)
BADIINI LUCA (S.BIAGIO)

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE

Sergio Pedrazzini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 29 AGOSTO 2023
